



CITTA' DI PARABITA
PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI TRATTENIMENTI MUSICALI PRESSO PUBBLICI ESERCIZI ED ALL'APERTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09/05/2014

e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.60 del 11/08/2016

INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità	pag.3
Art. 2 Definizioni e ambito di applicazione	pag.3
Art. 3 Diffusione di musica di allietamento	pag.4
Art. 4 Caratteristiche dei locali e modalità d'esercizio dei piccoli trattenimenti	pag.4
Art. 5 Sistema autorizzativo dell'allietamento e piccoli trattenimenti musicali senza ballo	pag.5
Art. 6 Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza e inquinamento acustico	pag.6
Art. 7 Trattenimento a fini non imprenditoriali in aree all'aperto	pag.6
Art. 8 Applicabilità delle disposizioni in materia di inquinamento acustico Messa in regola degli esercizi non a norma	pag.7
Art. 9 Riduzioni e deroghe	pag.7
Art.10 Norma di rinvio	pag.7
Art.11 Sanzioni	pag.8
Art.12 Entrata in vigore	pag.8

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, emanato in base all'art. 117, comma 6, della costituzione e da quanto previsto dallo statuto comunale, disciplina le attività di allietamento e piccoli trattenimenti musicali senza ballo, di trattenimento e di pubblico spettacolo nell'ambito del territorio comunale.
2. Il regolamento è adottato in esecuzione e attuazione degli articoli 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U. leggi di pubblica sicurezza), nonché ai sensi del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.
3. L'adozione di detto regolamento ha lo scopo di salvaguardare il riposo delle persone, procedendo a stabilire gli orari entro i quali i pubblici esercizi, così come definiti nell'art.2, possono effettuare lo svolgimento di attività rumorose anche con diffusione di musica, prevedendo altresì le relative sanzioni da applicarsi nei casi di violazione delle norme ivi stabilite.

Art. 2 Definizioni e ambito di applicazione

1. L'attività di diffusione di musica, sia dal vivo sia riprodotta con apparecchi meccanici ed elettronici anche mediante l'impiego di un disk jockey nei pubblici esercizi di cui all'art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n.287, nelle attività di artigianato di servizio nel settore alimentare, nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ed in tutti gli esercizi pubblici in cui, come attività complementare, sia diffusa musica, è soggetta a presentazione della documentazione dell'impatto acustico ai sensi del DPR 227/2011. L'interessato può far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà se le emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14.11.1997. Altrimenti si deve richiedere l'autorizzazione per impatto acustico.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività di diffusione di musica nell'ambito di feste patronali, sagre, fiere, manifestazioni religiose, manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune
3. Nei pubblici esercizi destinati alla sola amministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pizzerie, ecc.), l'esercente può fornire anche, un diverso servizio di musica o di spettacolo (piccoli trattenimenti), purché tale attività non rientri nell'ambito del pubblico spettacolo, per il quale è necessaria la licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S.
4. Sono considerati piccoli trattenimenti, le attività di concertini musicali dal vivo o tramite apparecchi stereo, l'utilizzo di apparecchiatura "KARAOKE" e tutte le attività ad essi assimilabili, eseguiti con carattere di temporaneità e accessorietà presso pubblici esercizi.
Dette attività infatti hanno il solo scopo di intrattenere i clienti, offrendo un servizio aggiuntivo, senza che questo si trasformi nell'attività prevalente del locale.
5. Qualora per l'effettuazione dei predetti trattenimenti venga richiesta una maggiorazione sul prezzo delle consumazioni o il pagamento di un biglietto di ingresso, dovrà essere richiesta l'autorizzazione ai sensi degli art. 68 e 69 del T.U.L.P.S.
6. Il presente regolamento disciplina inoltre la diffusione di musica a mezzo radio, TV o impianti stereo.

Art. 3 **Diffusione di musica di allietamento**

1. Le attività di allietamento, con musica di sottofondo, sono consentite, nel rispetto della tutela dell'ambiente esterno e abitativo, per la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico proveniente da sorgenti sonore fisse o mobili, come previsto dal DPR 19 ottobre 2011 n. 227 e dalla L. 447/1995, con le seguenti modalità:

a) Allietamento con apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, juke-box e simili all'interno del locale : durante l'orario di apertura del pubblico esercizio purché le emissioni sonore rispettino i limiti previsti dalle normative vigenti in materia e comunque rimangano confinate all'interno dell'esercizio stesso.

b) Allietamento con diffusione della musica all'esterno del locale ma con le caratteristiche di musica di sottofondo, è consentita tutto l'anno e può avvenire dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia. In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica.

Nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, gli orari da rispettare sono i seguenti: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 24,00.

Art. 4 **Caratteristiche dei locali e modalità d'esercizio dei piccoli trattenimenti**

1. Non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

a) *Afflusso delle persone*

E' consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lett. b);

b) *Capienza del locale*

E' assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;

c) *Utilizzo degli spazi*

L'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

d) *Ingresso gratuito*

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lettere a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;

e) *Divieto di maggiorazione dei prezzi*

E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

f) *Divieto di pubblicizzazione dell'evento*

E' vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione.

g) *Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento*

L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine debbono essere osservate le prescrizioni di cui alle lettere d), e), f).

2. Le attività di allietamento con piccoli trattenimenti musicali senza ballo sono consentite, nel rispetto della tutela dell'ambiente esterno e abitativo, per la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico proveniente da sorgenti sonore, fisse o mobili, con le seguenti modalità:

a) per piccoli trattenimenti musicali senza ballo in locali con capienza ed afflusso non superiore a n. 100 persone, ovvero di superficie lorda al chiuso non superiore ai 200 mq., con esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo all'interno del locale, senza amplificazione purché le emissioni sonore rispettino i limiti previste dalle norme vigenti in materia, oppure con apparecchi di karaoke, impianti di diffusione stereo con amplificazione, previa presentazione di valutazione d'impatto acustico redatta da un tecnico iscritto al relativo Albo regionale:

dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16 alle ore 23,00;

nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, gli orari da rispettare sono i seguenti:

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 24,00.

b) per piccoli trattenimenti musicali senza ballo effettuati all'esterno del locale, con apparecchi di karaoke, impianti di diffusione stereo con amplificazione, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, su area privata di pertinenza o su suolo pubblico avuto in concessione dalle ore 17,00 alle ore 24,00 previa presentazione della certificazione di impatto acustico.

3. Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo. Lo stesso titolare ha l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali o sull'area esterna autorizzata i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata ed al decoro urbano.

L'effettuazione di piccoli spettacoli e trattenimenti qualora comportino attività rumorose ai sensi delle vigenti disposizioni (DPCM 14.11.1998) deve avere il requisito della occasionalità e temporaneità e non può superare il limite di 26 nell'arco dell'anno solare, con il vincolo che tra una manifestazione e l'altra trascorrono almeno 7 (sette) giorni.

L'effettuazione di piccoli trattenimenti che non comportino alcune attività rumorosa, come meglio specificata nel periodo precedente, (quali, a titolo di esempio: presentazione di libri, esposizione di opere e manifestazioni similari) potrà essere effettuata senza limite di giornate, nell'arco dei 365 giorni.

h) Presentazione della comunicazione

La comunicazione per l'effettuazione di trattenimenti musicali dovrà pervenire agli Uffici comunali almeno 10 giorni prima dell'effettuazione degli stessi su conforme modulistica pena il divieto allo svolgimento dell'intrattenimento.

Art. 5

Sistema autorizzativo dell'allietamento e piccoli trattenimenti musicali senza ballo

1. Le attività di allietamento e piccoli trattenimenti musicali senza ballo in locali con capienza ed afflusso non superiore a n. 100 persone di cui all'art. 3 sono liberamente programmate dal titolare del pubblico esercizio, secondo le prescrizioni ivi stabilite e nei limiti di cui all'articolo 3.

2. Per l'esercizio delle attività, ai sensi del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, non è necessario alcun adempimento, tranne la presentazione all'Ufficio competente di una relazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico iscritto all'apposito albo regionale, così come disposto dall'art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227.

Art. 6

Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza e inquinamento acustico

1. Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui sopra, non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzioni incendi, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell'allegato al Decreto Ministeriale 16 Febbraio 1982, punto 83.
2. Le attività di cui al comma 1 debbono ritenersi altresì escluse nell'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 80 t.u.l.p.s. in materia di collaudo di agibilità dei locali, non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
3. E' fatto comunque salvo l'esercizio da parte della Commissione comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi dell'Articolo 141-bis del regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., delle funzioni di controllo ai fini della sicurezza, ai sensi dell'Art. 141 dello stesso regolamento.
4. In materia d'inquinamento acustico è fatto integrale rinvio alla disciplina di settore, in quanto applicabile.

Art. 7

Trattenimento a fini non imprenditoriali in aree all'aperto

1. L'esercizio dell'attività di trattenimento organizzato a fini non imprenditoriale da enti pubblici, enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, da partiti o movimenti politici, in occasione di manifestazioni, feste, sagre o fiere locali, in vie, piazze o altre aree pubbliche o private all'aperto, è soggetto alla sola comunicazione, purché:

- non delimitate da nessuna recinzione, come fiorire transenne etc., che possa precludere il libero transito degli astanti;
- prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico, come tribune etc.;
- prive di apparecchiature o strutture e con attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora installate in aree non accessibili al pubblico;

non è assoggettato all'art. 68 del **T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza**.

2. La comunicazione deve essere presentata, perentoriamente, almeno quindici giorni prima della manifestazione, secondo l'apposito modello predisposto dal competente Settore Comunale.

3. Nella comunicazione deve essere indicati:

- denominazione, sede legale, codice fiscale dell'ente, associazione, comitato partito politico promotore;
- dati anagrafici, qualifica e codice fiscale del richiedente;
- la tipologia del trattenimento, il numero, le giornate e gli orari degli eventi;
- l'ubicazione del trattenimento;

La medesima dovrà essere corredata da:

- documentazione relativa alla idoneità statica delle strutture allestite;
- dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati;
- approntamento e idoneità mezzi antincendio;
- copia di un documento in corso di validità;

4. Qualora non ricorrano le condizioni indicate al punto 1. in relazione all'assetto delle aree di svolgimento delle manifestazioni, dovrà essere acquisita la dichiarazione di agibilità di cui all'art. 80 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

5. Per ragioni di pubblico interesse ed al fine di tutelare la quiete e la salute pubbliche, il Comune può imporre limitazioni all'orario ed allo svolgimento dei trattenimenti, ai sensi del presente regolamento.

Art. 8

Applicabilità delle disposizioni in materia di inquinamento acustico Messa in regola degli esercizi non a norma

1. Ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico (L. 26/10/1995 n. 447, dal D.P.C.M. 16/04/1999 n. 15, dal D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 e dalla Legge regionale nr. 3/2002) gli esercizi pubblici di cui all'art. 2 devono essere in regola con la certificazione impatto acustico che a seconda della rumorosità prodotta potrà essere una documentazione di previsione impatto acustico o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

2. Gli esercizi pubblici di cui all'art. 2 non in regola con quanto previsto dalla normativa in materia di inquinamento acustico, ovvero che in sede di richiesta/comunicazione non hanno presentato certificazione d'impatto acustico come previsto dalla normativa vigente, **dovranno regolarizzarsi entro 3 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione trasmessa dall'ufficio competente, pena la sospensione dell'attività accessoria da loro svolta.**

Art. 9

Riduzioni e deroghe

1. Il Sindaco, per obiettive esigenze d'interesse pubblico e di salvaguardia all'inquinamento acustico e ambientale, o in caso di reiterata inosservanza degli orari stabiliti, può ridurre, anche per singoli esercizi, gli orari di svolgimento dei trattenimenti.

2. Nel caso in cui dal rapporto amministrativo dell'ARPA Puglia o di altro ente accertatore relativo all'esito dei rilievi fonometrici sia evidenziato che la sorgente di rumore sia di tipo antropico (schiamazzi e vociare) generato dagli avventori dell'esercizio escludendo l'applicazione della Legge 447/1995, il Sindaco può ridurre l'orario dell'attività al fine di evitare che il rumore di schiamazzi (anche se non generati dal titolare ma dagli avventori) possa creare danno alla quiete pubblica.

3. Su specifica istanza motivata e previo parere previsionale d'impatto acustico, può rilasciare autorizzazioni in deroga solo in via straordinaria.

Art. 10

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa di settore ed al R.D. 18/6/1931 n. 773 ed al relativo regolamento di esecuzione R.D. 6/5/1940 n. 635 e alla legge regionale 12/02/2002 n.3.

2. **Le disposizioni contenute nel presente regolamento che riguardano gli orari degli spettacoli dei pubblici esercizi hanno valore di indirizzo al Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.**

Art. 11

Sanzioni

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 267/2000 ad ogni violazione del presente regolamento che non costituisce reato o non prevista da altre norme di legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- pagamento in misura ridotta di €. 300 per violazione agli art. 3 e art. 4;

- pagamento in misura ridotta di €. 400 per violazione all'art. 4 comma

2; - pagamento in misura ridotta di €. 500 per violazione all'art.8 comma

2; - pagamento in misura ridotta di €. 250 per tutte le altre violazioni.

2. Agli esercizi commerciali non in regola con la certificazione impatto acustico sarà disposta la sospensione dell'attività complementare in difetto sino al tempo necessario per la sua regolarizzazione.

3. Il procedimento di cui al comma 1 è regolato dalle procedure di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione.